



CITTA' DI LEGNAGO

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI IN CONCESSIONE

N.867 del 3° SETTORE del 19/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA DI VARO/ALAGGIO SUL FIUME ADIGE IN COMUNE DI LEGNAGO (VR), CIG A0442DB4A3 CUP B11I22000040004.AUTORIZZAZIONE ALL'APPALTATORE "BEOZZO COSTRUZIONI SRL" ALL'INTEGRAZIONE DEL SUBAPPALTO DEI LAVORI, EX ART. 119 D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA "BIOTTO SRL".

VISTA la proposta del Responsabile dell'Istruttoria, geom. Marina Canali, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al medesimo soggetto istruttore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento;

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 847 del 30.10.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA DI VARO/ALAGGIO SUL FIUME ADIGE IN COMUNE DI LEGNAGO (VR)", redatto dall'Ing. Mara Scalvini, dell'importo complessivo di € 150.000,00, di cui euro 108.919,10 per lavori a base di gara, € 8.244,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 32.835,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico approvato;
- con lettera-invito prot.n. 57939 del 27/12/2023 è stata avviata la procedura telematica Id n. 178008279 per l'affidamento diretto previa richiesta di preventivi, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023;
- in esecuzione della determinazione a contrarre e di aggiudicazione dei lavori in oggetto, adottata - ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 - in data 26.02.2024, n. 163/3, è stato stipulato il contratto di appalto, in atti prot.N. 15193-03/04/2024, con la ditta appaltatrice BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L., avente sede in Villa Bartolomea (VR), per l'importo contrattuale di € 97.849,84 di cui € 8.244,94 per oneri della sicurezza, oltre all'Iva di legge;

RICHIAMATA la precedente determinazione dirigenziale n. 554/3 del 15 luglio 2024 con la quale l'appaltatore è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, ad affidare il subappalto alla ditta Biotto s.r.l. di Camponogara (VE), per lavori rientranti nella categoria prevalente OG8 "Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica", per l'importo di euro 12.000,00;

VISTA la documentazione pervenuta in atti del protocollo N. 52172 del 15.11.2024, presentata dalla ditta appaltatrice, concernente la richiesta

di voler integrare il subappalto di ulteriori lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG8 riguardanti i lavori di "realizzazione della bonifica bellica", dell'importo presunto di euro 8.700,00, inclusi euro 200,00 per gli oneri della sicurezza, a favore dell'impresa subappaltatrice BIOTTO SRL (P.Iva: 02044680276), con sede in Camponogara (VE), via Cavour n. 121/B;

ATTESO che l'importo del richiesto subappalto di lavorazioni relative alla categoria prevalente, tenuto conto del subappalto già autorizzato, risulta conforme alla disposizione di cui all'art. 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 in ordine ai limiti previsti di affidabilità a terzi dell'esecuzione delle prestazioni appaltate;

ACCERTATO che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs. n.36/2023:

- l'impresa appaltatrice, all'atto dell'offerta, aveva dichiarato di voler subappaltare i lavori di cui alla summenzionata richiesta;
- per la medesima ditta appaltatrice risulta acquisita la documentazione amministrativa prevista dalla citata disposizione;
- il contratto di integrazione al subappalto, firmato dalle parti, in atti protocollo N. 52172 del 15/11/2024, integra l'importo del subappalto di € 8.700,00, di cui € 200,00 per oneri per la sicurezza, rideterminando l'importo globale dei lavori affidati in subappalto in euro 20.700,00, con invarianza delle restanti clausole del contratto di subappalto sottoscritto in data 24/06/2024, già in atti prot. n. 29804/2024;

ACCERTATO, altresì, che per la ditta subappaltatrice "BIOTTO SRL":

- risulta la qualifica per i lavori oggetto di subappalto, stante l'attività esercitata dall'impresa, risultante dalla visura camerale in atti dell'Ente, e l'iscrizione all'Albo delle Imprese specializzate nella bonifica da ordigni residuati bellici presso il Ministero della Difesa;
- risulta il possesso dei requisiti di ordine generale, stante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, in esito alle verifiche espletate sul sistema FVOE di Anac;
- quale esecutore di lavori rientranti in attività imprenditoriali di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012, per i quali va acquisita - ai sensi dell'art. 1, comma 52, della medesima legge - la comunicazione antimafia liberatoria, indipendentemente dalle soglie stabilite dal D. Lgs. n. 159/2011, la ditta risulta iscritta nell'elenco delle imprese della White List della Prefettura di Venezia;
- risulta l'iscrizione alla Camera Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia-Rovigo, numero Repertorio Economico Amministrativo REA n. VE-192549;

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra esposto ed in conformità alle disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, di accogliere la richiesta di integrazione dell'importo precedentemente autorizzato con determinazione dirigenziale n. 554/3 del 15/07/2024, dando atto che, a seguito dell'aumento richiesto, l'importo globale del subappalto viene rideterminato in € 20.700,00;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 36/2023, recante il codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture;
- l'art. 21 della Legge n. 646/1982 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia";
- l'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 recante le modalità di svolgimento delle attività di Direzione dei lavori della fase esecutiva del contratto;
- gli artt. 107, 151 e 183 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativo al "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- l'art. 68 dello Statuto comunale, che disciplina i compiti dei dirigenti, ed in particolare l'adozione di provvedimenti denominati "determinazioni";

- l'art. 35 e 40 del Regolamento comunale di contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione della relativa spesa;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 202 del 27.12.2023 - dichiarata immediatamente eseguibile - ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2025-2026";

VISTO il decreto sindacale prot. n. 29831 del 25.06.2024 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente;

DETERMINA

1) di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di prendere atto, per quanto esposto in premessa ed in conformità delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, dell'istanza assunta agli atti con prot. n. 52172 del 15/11/2024 della ditta appaltatrice "BEOZZO COSTRUZIONI SRL", con sede in Villa Bartolomea (VR), P.Iva. 02238080234, e di autorizzare la richiesta di integrazione dell'importo del subappalto, precedentemente autorizzato con determinazione dirigenziale n. 554 del 15/07/2024, a favore della ditta subappaltatrice "BIOTTO SRL" con sede in Camponogara (VE), via Cavour n. 121/B, P.Iva 02044680276, per l'esecuzione di ulteriori lavorazioni rientranti nella categoria "OG8 - opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica", per l'importo di € 8.700,00 di cui € 200,00 per oneri della sicurezza, rideterminando l'importo stimato globale subappaltato in € 20.700,00;

3) di dare atto che il presente provvedimento integra la suddetta determinazione nella parte relativa all'importo autorizzato, lasciando confermato per il resto ogni altra sua parte;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 119, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, è stata acquisita la copia del contratto di integrazione al subappalto concluso dall'appaltatore con l'impresa subappaltatrice, in atti al protocollo n. 52172 del 15.11.2024;

5) di dare atto che la presente autorizzazione si intende revocata nel caso dovessero emergere irregolarità da eventuali successive verifiche dei requisiti di ordine generale e tecnico-amministrativi dell'impresa subappaltatrice;

6) di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta appaltatrice "BEOZZO COSTRUZIONI SRL";

7) di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

8) di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni di questo Settore;

9) di dichiarare, ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/90 s.m.i., dell'art. 16 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 6 D.Lgs 62/2013, del Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Ing. Giacomo Masiero
F.to digitalmente

